



Formazione 4.0

Il credito d'imposta è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 56 della legge 205/17 e successivamente modificato dall'articolo 1, commi 210-217 della legge 160/19, e ampliato dal comma 1064 lettera i) e l) dell'articolo 178/2020



Chi

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.



Cosa

Spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0
Incluse:

- Spese generali;
- Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- Formatori per le ore di partecipazione alla formazione;



Come

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese.
È utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione;



Agevolazioni

- 30% delle spese eleggibili sostenute, per le grandi imprese per una spesa massima di € 250.000 per beneficiario;
- 40% per le medie imprese per una spesa massima di € 250.000 per beneficiario;
- 50% per le piccole imprese su una spesa massima di € 300.000 per beneficiario;
- 60% per tutte le imprese, se i destinatari delle attività di formazione ammissibili, se rientrano nella categoria dei lavoratori svantaggiati;



Limitazioni

- Si applica il de minimis;
- Il credito non può essere ceduto o trasferito;
- Le voci di formazione (o il bilancio) devono essere certificate;
- L'impresa deve risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;